



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
QUADRO CAPOGRUPPO**

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

TECNOLOGICA SRL

RESPONSABILITA' 231 DELLA CAPOGRUPPO

IM.MAR. Srl è una società che controlla le società del “Gruppo Marrelli”, dotata di un autonomo MOG 231.

La norma più rilevante è rappresentata dall’art. 2497 c.c. che regola i profili di responsabilità della società che esercita attività di direzione e coordinamento.

Le holding (quindi tutte le società del gruppo) possono essere ritenute responsabili per il reato commesso nell’attività della controllata soltanto se:

- ***Il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o vantaggio diretto oltre che della controllata, anche della controllante;***
- ***il reato sia stato commesso da parte o in concorso da soggetti collegati in maniera funzionale alla controllante;***
- ***i soggetti di cui al punto 2 devono avere fornito un contributo causalmente rilevante.***

Tra le modalità con le quali l’amministratore deve adempiere al dovere di vigilanza vi è la predisposizione di una **necessaria articolazione di ruoli e funzioni** che sta ad indicare che il controllo richiesto all’amministratore non è personale e quotidiano; pertanto, considerate le dimensioni dell’impresa, che non consentono un adeguato controllo diretto, ci si affida a procedure, report, controlli a campione, istituzione di ruoli di preposti e quanto altro la scienza dell’organizzazione segnali come idoneo allo scopo nello specifico contesto

La responsabilità della capogruppo ha natura contrattuale sia nei rapporti tra capogruppo e società controllata – in quanto con l’attività di direzione e coordinamento la controllata diventa soggetto “affidato” all’esercizio dell’altrui potere operativo – e sia nei rapporti tra capogruppo e soci e creditori della controllata, per effetto del contatto sociale qualificato che si instaura tra la prima e questi ultimi in conseguenza dell’attività di direzione e coordinamento. La responsabilità è sempre derivante da condotte illecite di ***mala gestio*** riferibili al patrimonio delle controllate, costituenti inadempimento delle obbligazioni connesse ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società controllata.

IL MOG 231 QUADRO

IM.MAR srl (Società) unitamente al proprio MOG 231, si è dotata del presente MOG Quadro al fine di una gestione coordinata al livello di Gruppo, definendo i principi di comportamento 231 cui destinatari sono le società controllate .

Attraverso il MOG 231 Quadro vengono dettate le misure per prevenire i reati presupposto, attraverso le procedure che verranno adottate nelle PARTI SPECIALI.

PARTE SPECIALE: PREVENZIONE REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TECNOLOGICA SRL

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri). Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio". Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ritenuti astrattamente rilevanti per la Società.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale i seguenti reati:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640, COMMA 2, N.1 C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di Pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quarter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale norma estende l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. ad ogni incaricato di un pubblico servizio; in questo caso, tuttavia, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Traffico di influenze illecite (ART. 346 -BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art.322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il funzionario pubblico, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni, o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia commessa una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p.

Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Corruzione tra privati

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter, c. 1, lettera s bis) rinvia al reato di corruzione tra privati, riferendosi però esclusivamente all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c. secondo la quale è punito chiunque dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi ultimi. Si configura la medesima fattispecie di reato se la condotta corruttiva è posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori dell'ente. Occorre, dunque, che la condotta sia posta nei confronti di soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto, anche di carattere qualificato.

Il reato di corruzione tra privati punisce genericamente l'accettazione per sé o per altri di denaro o altra utilità, o la relativa promessa dei medesimi, con il compimento o la omissione di un atto contrario agli obblighi inerenti il proprio ufficio o obblighi di fedeltà, cagionando nocumento all'ente. Si configura responsabilità per l'ente ai sensi del suddetto reato con la condotta del corruttore, nell'interesse dell'ente per il quale si svolge funzione e con danno per la società stessa.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere

Peculato

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- A) Gestione dei rapporti con enti pubblici ed Autorità di Vigilanza per gli adempimenti di competenza (es. in tema di salute e sicurezza, fiscale, doganale ecc.) e gestione delle eventuali verifiche / accertamenti che ne derivano;
- B) Richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici e privati e gestione delle eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano;
- C) Gestione degli adempimenti fiscali;
- D) Gestione dei rapporti con laboratori e con enti certificatori;
- E) Gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- F) Gestione dei marchi e brevetti industriali;
- G) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, comprese le attività di conclusione di accordi transattivi;
- H) Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.
- I) Gestione dei contratti infragruppo
- J) Gestione nei rapporti con i partner in ordine al reato di “corruzione tra privati”

Principi generali di comportamento

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- 2) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 1);
- 3) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- 4) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 5) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Standard di Controllo Specifici relativi alle Attività Sensibili

Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

Individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Gestione di omaggi e spese di rappresentanza: Standard di Controllo Specifici

Per gli omaggi / ospitalità in uscita:

- a) la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle liberalità consentiti;
- b) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle liberalità in uscita e dei relativi destinatari;
- c) la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi e liberalità fermo restando il relativo budget approvato;

Per gli omaggi in entrata:

- d) la definizione dei criteri e dei limiti per l'accettabilità degli omaggi e delle liberalità.

ODV

In particolare, è compito dell'OdV:

- 1) Rivedere ed eventualmente integrare le Area di Attività a Rischio;
- 2) Fornire direttive relativamente alle procedure ed agli standard da adottare per garantire il rispetto delle procedure interne;
- 3) Eseguire la formazione;
- 4) Svolgere le verifiche/audit per contro della IM.MAR srl

Per quanto non previsto dalla presente PS, si rinvia alle disposizioni riportate nella Parte Generale.



MM
im.mar

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
QUADRO CAPOGRUPPO**

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

TECNOLOGICA SRL

SEDE LEGALE

Sede Legale, Via PassoVecchio Zona Industriale
CROTONE